

16 giugno 2022 - n. 6

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**



Focus istituzionale



Prevenzione corruzione e trasparenza: nasce la prima Comunità di pratica

Una Comunità di pratica dedicata ai responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza, promossa dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna).

Per presentarla, la Scuola ha promosso una giornata di studi a Roma, presso la sede di Via Maresciallo Caviglia, il **prossimo 22 giugno**.

La Comunità rappresenterà un importante strumento per l'**apprendimento collaborativo** e la **disseminazione di conoscenza**. Costituirà, inoltre, un **osservatorio qualificato dell'attuazione del Pnrr**, con riferimento ai possibili "rischi di caduta" dell'integrità, e un **luogo di sperimentazione di modelli innovativi** per la prevenzione della corruzione. Destinatari dell'iniziativa sono i **responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni**, i **referenti antifrode del Pnrr** e altre **figure similari**.

La Comunità di pratica si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse da **Italia Open Gov** ed è **funzionale all'attuazione dell'azione 2.01.2 del Quinto Piano d'Azione Nazionale per il Governo Aperto**. Più in generale, concorre alla **realizzazione degli obiettivi del Piano di ripresa in materia di sviluppo delle competenze del personale della Pubblica amministrazione**. Il Pnrr, infatti, individua espressamente nella **creazione di comunità di pratica uno degli ambiti prioritari per il rafforzamento del capitale umano pubblico** attraverso lo **scambio e la condivisione di informazioni e conoscenze**, la **progettazione di soluzioni innovative** e la **messa a fattor comune di esperienze applicative**.

Le iscrizioni per accedere alla comunità di pratica sono aperte sul sito della Sna fino al 30 giugno.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-06-2022/prevenzione-corrruzione-trasparenza-nasce-comunita-pratica>

Brunetta: “Smart working, fondamentale regolarlo nei contratti”

Dal lavoro agile alle prospettive dell'economia italiana. Intervista di Claudio Cerasa a Renato Brunetta, durante la quarta edizione della Festa dell'Innovazione del Foglio.

Interpellato sull'ultimatum di Elon Musk ai suoi manager perché tornino in presenza, il ministro ha sottolineato come “durante la pandemia e il lockdown **tutti abbiamo imparato a usare le tecnologie**. Un anno prima di Musk - ha ricordato - avevo già detto che, **una volta messa in sicurezza la situazione sanitaria, la presenza in ufficio è fondamentale**. O meglio, **è fondamentale la regolazione dello strumento dello smart working**. **Io ho voluto regolare il lavoro agile nei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici**: senza regolazione si rischia di **distruggere un capitale umano, quello pubblico, che non esiste per sé, ma per fornire servizi a cittadini e imprese**. Bene le indagini che hanno rilevato il **benessere dei lavoratori**, legato al miglioramento della qualità della vita, al calo del pendolarismo, all'impatto positivo sull'ambiente, **ma la finalità principale del lavoro pubblico non è questa: è fornire i migliori servizi alla collettività**”.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/11-06-2022/brunetta-smart-working-fondamentale-regolarlo>

COVID-19: Consiglio e Parlamento europeo raggiungono un accordo politico provvisorio per estendere il regolamento che istituisce il certificato digitale COVID dell'UE

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato l'estensione del regolamento che istituisce il certificato digitale COVID dell'UE. Il certificato digitale COVID ha svolto un ruolo importante nel facilitare la libera circolazione delle persone durante la pandemia.

Il regolamento che istituisce il certificato COVID digitale dell'UE sarà prorogato di un anno, fino al 30 giugno 2023. L'estensione del regolamento garantirà che i viaggiatori dell'UE e quelli provenienti da paesi terzi collegati al sistema possano continuare a utilizzare il proprio certificato COVID digitale dell'UE per i viaggi all'interno dell'Unione negli Stati membri in cui sono richiesti questi certificati di viaggio. Se la situazione sanitaria lo consente, il regolamento può essere abrogato anche prima.

Oltre alla proroga, i legislatori hanno anche convenuto:

- l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione dettagliata entro il 31 dicembre 2022. Tale relazione potrebbe essere accompagnata da proposte legislative per consentire una nuova valutazione della necessità di abrogare o mantenere il certificato, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria;
- il chiarimento che i certificati di vaccinazione dovrebbero riflettere tutte le dosi somministrate; indipendentemente dallo Stato membro in cui le persone hanno ricevuto la vaccinazione;
- la possibilità di rilasciare un certificato di guarigione a seguito di un test antigenico;
- l'ampliamento della gamma di test antigenici autorizzati utilizzati per qualificarsi per un certificato COVID-19;
- la possibilità di consentire il rilascio di certificati di vaccinazione alle persone che partecipano a sperimentazioni cliniche.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/13/covid-19-council-and-european-parliament-reach-a-provisional-political-agreement-to-extend-the-regulation-estab>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Società in house pluripartecipata, aggregazioni societarie, perdita del controllo analogo ed effetti sui pregressi affidamenti. La pronuncia della Corte UE

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. IV, sentenza 12 maggio 2022, C-719/20, Comune di Lerici

Non è compatibile con il diritto europeo una **disposizione nazionale in forza della quale il servizio a suo tempo affidato senza gara ad una società in house pluripartecipata**, sulla quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava originariamente un controllo analogo, possa **proseguire automaticamente con il nuovo soggetto che abbia acquisito la società**, quantunque detta acquisizione sia avvenuta all'esito di una procedura di gara, in assenza del controllo analogo della p.a.

La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva n. 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che **essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente "in house", sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale .**

<https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17439664/News+n.+54+-Corte+di+giustizia+dell%E2%80%99Unione+Europea%2C+sez.+IV%2C+sentenza+12+maggio+2022%2C+C-719-20%2C+Comune+di+Lerici.pdf/322c3d92-7b47-7c85-ba3c-67a0bb083f6e?t=1655116075623>

Estensione dell'accesso civico agli accordi internazionali di cooperazione ed eventuale natura politica dell'atto.

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 10 giugno 2022, n. 4735.

Ai fini della decisione del giudice amministrativo sull'azione volta alla **tutela del diritto di accesso civico**, in riferimento **agli accordi internazionali di cooperazione** conclusi tra Italia e Gambia, **l'eventuale natura politica e non amministrativa degli stessi non rileva ai fini della sottrazione alla giurisdizione amministrativa prevista, per gli atti politici, dall'art. 7, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm., perché la detta esclusione riguarda l'impugnazione dei medesimi atti politici**, ovvero sia il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere politico e, specularmente, sul suo mancato esercizio; **sindacato che, ovviamente, non è esercitato nell'ipotesi di azione volta alla tutela del diritto di accesso civico.**

L'attrazione degli accordi in questione all'ambito di operatività dell'accesso civico semplice comporta che **non possono rilevare le cause di esclusione indicate dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/13**, perché esso, ai commi 1, 2 e 3, espressamente delimita la sua operatività in relazione al solo accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, avente ad oggetto gli atti diversi da quelli per cui il legislatore ha dettato la regola della necessaria pubblicità.

Richiamo dell'Anac sulla rotazione dei dirigenti: "E' necessaria per prevenire la corruzione"

Atto del Presidente ANAC del 7 giugno 2022

La rotazione dei dirigenti è necessaria per prevenire la corruzione.

E' quanto ha ribadito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, **richiamando un importante comune** altoatesino, Laives, per la **mancata rotazione dei dirigenti negli uffici a più elevato rischio di corruzione.**

Con un Atto del Presidente approvato al termine di un **procedimento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, l'Autorità ha inviato all'amministrazione altoatesina una raccomandazione a integrare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione prevedendo la disciplina della rotazione ordinaria del personale dirigenziale.**

Dall'istruttoria condotta da Anac **è emerso**, infatti, che alcuni dirigenti ricoprivano **lo stesso incarico da più di un decennio con oltre tre rinnovi consecutivi.**

Il richiamo dell'Anac nasce da una segnalazione sulla mancata attuazione della misura della rotazione dei dirigenti da parte del Comune di Laives dove il capo dell'**Ufficio Sviluppo del territorio** ricopre con **continuità da oltre undici anni lo stesso ruolo e quello dei Lavori Pubblici da nove anni.**

L'Autorità, avviando la procedura di vigilanza, non ha rinvenuto nel Piano Anticorruzione **una disciplina della rotazione degli incarichi dirigenziali, né una programmazione della stessa.**

Nel Piano è menzionata solo **la rotazione ogni cinque anni del personale non dirigenziale.** Inoltre è emerso come **alcuni dirigenti ricoprono lo stesso incarico da oltre un decennio con oltre tre rinnovi consecutivi.**

Il Responsabile anticorruzione - Rpct - del Comune e il sindaco precisano che **la rotazione è stata ritenuta “non perseguibile poiché comporterebbe inevitabilmente la perdita di professionalità ed esperienza specifica in ciascuno degli uffici coinvolti con evidenti ricadute negative sull’efficienza dei servizi soprattutto quelli rivolti alla generalità dei cittadini”.**

Il Comune ha fatto presente di aver adottato **“ulteriori misure diverse dalla rotazione”** ma sempre finalizzate alla prevenzione della corruzione.

L'Autorità statuisce che il Piano dovrà essere integrato con la **formalizzazione delle misure alternative adottate,** con la **previsione di un monitoraggio da parte del Responsabile anticorruzione** e con la **formazione di personale** che consenta di rendere interscambiabili le varie competenze anche dirigenziali.

Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, **sarebbe preferibile che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale.**

L’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere una prassi fisiologica mai assumendo carattere punitivo o sanzionatorio.

<https://www.anticorruzione.it/-/richiamo-dell-anac-sulla-rotazione-dei-dirigenti-e-necessaria-per-prevenire-la-corruzione->

Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione

Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell'Autorità. Questi erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia. Con la delibera N. 271 del 7 giugno 2022, cessa quindi l'efficacia delle delibere approvate all'inizio dell'emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all'osservatorio contratti pubblici e per l'emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.

- Torna, pertanto, a **90 giorni il termine** entro cui la Stazione appaltante ha l'obbligo di perfezionare il **Cig**: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dall'acquisizione. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.
- Le **schede Dati Comuni e Aggiudicazione** vanno comunicate entro **30** giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento; le **schede adesione ad accordo quadro/convenzione** entro **30** giorni dall'avvenuta adesione; la **scheda modifiche contrattuali** entro **30** giorni dall'evento; le **schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso** entro **60** giorni dall'evento. Torna a **30** giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il **Cel**.
- Ristabiliti i **termini originari per il precontenzioso**: Anac è tenuta a chiudere entro **30** giorni dalla ricezione dell'istanza approvando un parere.

“Cittadinanza a punti”: Per il Garante privacy sono preoccupanti i meccanismi di scoring che premiano i cittadini “virtuosi”

GPDP, comunicato del 8 giugno 2022.

Il Garante privacy ha avviato **tre istruttorie**, preoccupanti i meccanismi di scoring che premiano i cittadini "virtuosi".

Sotto la lente del Garante per la privacy **diversi enti locali che stanno mostrando un interesse crescente per iniziative basate su soluzioni di tipo premiale che fanno ricorso a meccanismi di scoring associati a comportamenti "virtuosi" del cittadino in diversi settori** (ambiente, fiscalità, cultura, mobilità, sport).

Le istruttorie avviate dall'Autorità, sia d'ufficio sia su segnalazione, riguardano una serie di progetti promossi da soggetti pubblici e privati, che prevedono l'assegnazione di punteggi anche riguardo a raccolte di dati conferiti "volontariamente" dagli interessati.

Gli interventi dell'Autorità si sono resi necessari a causa dei rischi connessi **a meccanismi di profilazione che comportino una sorta di "cittadinanza a punti"** e dai quali possano derivare **conseguenze giuridiche negative sui diritti e le libertà degli interessati**, inclusi i soggetti più vulnerabili.

L'Autorità si riserva l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti ai risultati delle istruttorie in corso.

Nel richiamare tutti gli enti locali a valutare con la massima attenzione eventuali future adozioni di progetti di "social scoring" o sue derivazioni, il Garante ribadisce la necessità che queste iniziative siano sempre e comunque anticipate da puntuali valutazioni di impatto e rispettino i principi fondamentali del Regolamento Ue.

L'amministrazione deve sempre dare conto delle memorie, altrimenti c'è il rischio annullamento

Consiglio di Stato, sentenza n 4801 del 13 giugno 2022

Il giudice di prime cure ha **ritenuto decisiva la mancata considerazione** da parte dell'Ufficio procedente delle **osservazioni difensive** prodotte dalla **società come violazione della disciplina sul procedimento amministrativo**, tale da **determinare in primo grado l'annullamento dell'atto impugnato**.

Ad avviso dell'appellante, però, si trattava di un atto vincolato e dovuto. L'appello è infondato.

Osserva il collegio che, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-octies della legge n. 241/1990, **a fronte di un provvedimento estremamente affittivo per l'interessato**, come la revoca dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato per cui è causa, **all'interessato deve essere consentita un'adeguata partecipazione procedimentale**.

Dagli atti di causa emerge che l'amministrazione non abbia dato conto di aver adeguatamente valutato le peraltro corpose deduzioni di parte.

Nel caso di specie, poi, trattandosi di una revoca sostanzialmente sanzionatoria, il provvedimento presupponeva un delicato accertamento ed apprezzamento sui fatti e le circostanze rilevanti, tale da revocare in dubbio la natura vincolata della sua adozione e quindi l'applicabilità sic et simpliciter del richiamato art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Va pure precisato che il comma 2 della richiamata disposizione ammette che l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, potendosi di tal fatta determinarne la non-annullabilità, ma tale possibilità è limitata al vizio dell'omessa comunicazione di avvio e non anche al caso, che qui rileva, in cui il vizio derivi dall'incompleta partecipazione procedimentale dell'interessato.

Abusi edilizi e ante '67: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Sentenza del Consiglio di Stato 9 giugno 2022, n. 4722

"A fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva"

Il Consiglio di Stato ha confermato l'operato del TAR che ha preso in considerazione le **prove documentali**.

Sulla **conclamata abusività del manufatto**, esiste una consolidata giurisprudenza per la quale, a fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. La mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titolo) è sin dall'origine illegittimo e, allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere 'legittimo' in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata.

Sulla **disparità di trattamento** per casi analoghi come questo, il Consiglio di Stato rileva che il ricorrente non ha integrato tale critica con alcun elemento ulteriore che potrebbe essere concretamente affrontato, se non con una generica affermazione sul principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione nel caso dei procedimenti sanzionatori in materia di edilizia.

I giudici di Palazzo Spada **rilevano la natura vincolata degli atti repressori nel settore dell'edilizia, che la mancata adozione di ulteriori misure repressive nei confronti di vicini non comporta la legittimazione dell'analogo abuso edilizio del ricorrente, ma può generare – sotto altro profilo e titolo – l'insorgere di responsabilità in capo ai dirigenti, qualora abbiano omesso l'adozione dei provvedimenti ripristinatori e sanzionatori** (nonché il contestuale obbligo di questi ultimi di intervenire anche nei confronti dei vicini con provvedimenti repressivi al fine di assicurare il ripristino della legalità violata).

Le Sezioni Unite si esprimono sul diritto al risarcimento del danno per mancato o tardivo recepimento di direttive comunitarie

Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 31 maggio 2022, n. 17619

Le Sezioni Unite, pronunciando su questioni di massima e di particolare importanza, in tema di risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, hanno affermato che: - il ricorso amministrativo per l'annullamento del d.m. 14-2-2000 costituisce **atto idoneo ad interrompere la prescrizione del termine per far valere il diritto soggettivo dei medici specializzandi al risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie, con effetto permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, in quanto proposto per far valere una posizione di interesse legittimo strumentale al pieno esercizio del diritto soggettivo tutelabile innanzi al G.O**; - la perenzione del giudizio amministrativo, ex art. 9, comma 2, della l. n. 205 del 2000, determina, tuttavia, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente, ex art. 2945, comma 3, c.c., **restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, e senza che un nuovo effetto interruttivo possa essere riconosciuto ad una sopravvenuta decisione dell'incidente di costituzionalità sollevato nel corso del giudizio amministrativo o all'istanza di prelievo ivi depositata.**

<https://community.omniavis.it/t/le-sezioni-unite-si-esprimono-sul-diritto-al-risarcimento-del-danno-per-mancato-o-tardivo-recepimento-di-direttive-comunitarie/12684>

Se l'incarico di RUP è affidato in difetto di competenza tecnica, è nullo e i compensi sono da restituire

Corte di Cassazione, sentenza n. 18699 del 9 giugno 2022

Con sentenza del 27 luglio 2015 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, condannava X, dirigente amministrativo della azienda sanitaria a restituire la somma (€ 70.069,42 oltre interessi dalla domanda) ricevuta come responsabile unico del procedimento in relazione alla progettazione preliminare ed alla progettazione definitiva dell'Ospedale Unico per acuti dell'azienda sanitaria.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della nomina della X a responsabile del procedimento, per violazione dell'articolo 7 L. nr. 109/1994, che prevede la nomina di un responsabile «unico», munito di «adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento» da realizzare (comma cinque dell'articolo 7). E' pacifico, infatti, che la X veniva nominata come responsabile, in aggiunta al dipendente munito di competenza tecnica, ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo. Le somme corrisposte dall'azienda alla X in qualità di responsabile del procedimento erano dunque prive di titolo sicchè l'azienda ha agito per la loro restituzione in forza di un evidente interesse ed, anzi, nel doveroso ripristino della legalità.

<https://iusmanagement.org/2022/06/10/se-lincarico-di-rup-e-affidato-in-difetto-di-competenza-tecnica-e-nullo-e-i-compensi-sono-da-restituire/>

Per i danni da fauna selvatica, risponde la Regione se non prova il caso fortuito o un evento eccezionale

Corte di Cassazione, sentenza n 18454 del 08 giugno 2022

Deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:

- i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili **dalla P.A . a norma dell'art. 2052 c. c.;**
- **la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione**, in quanto titolare della **competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte** – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
- **grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito** , dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure.

Con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c.

<https://community.omniavis.it/t/per-i-danni-da-fauna-selvatica-risponde-la-regione-se-non-prova-il-caso-fortuito-o-un-evento-eccezionale/12692>

Test di gravidanza negativo per partecipare al concorso dei vigili urbani, bufera nel Torinese: «È discriminazione»


Il caso in due Comuni della provincia di Torino

Per poter partecipare al concorso per un posto da commissario dei vigili urbani è stato richiesto l'esito negativo del test di gravidanza. È quanto avvenuto in due comuni in provincia di Torino, Vigone e Torre Pellice.

Un sindacato minaccia un esposto alla Procura, considerandolo illegittima e discriminatoria la richiesta.

https://www.ilmessaggero.it/italia/test_gravidanza_negativo_concorso_vigili_urbani_torino_vigone_torre_pellice-6747109.html?fbclid=IwAR29uwLpjeR5Z-bwH1wXB28CJgQVeC5sBo2mfiSZ3OCUoFcJbTngcq9UNIs

La dottrina



**Lavoro agile: finchè non si organizzino gli uffici
e la PA non sappia cosa, come e quanto si
produce, resterà sempre l'approccio da tifosi
per il sì o il no.**



Perchè è necessario il quorum per i referendum abrogativi



Indipendenza dei giudici e riforma del CSM



https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=637&content=Indipendenza%2Bdei%2Bgiudici%2Be%2Briforma%2Bdel%2BCSM&content_auth=%3Cb%3EGaetano%2BSilvestri%2B%28intervista%2Bdi%2BA%2E%2BPoggi%29%3C%2Fb%3E

Sull'art. 80, co. 5 D.lgs. 50/2016: normativa ed evoluzione

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO *Rivista giuridica*

<https://www.ildirittoamministrativo.it/art-80-co-5-Dlgs-50-2016-normativa-ed-evoluzione-Fabio-Clarizio/stu883>

L'approdo dei Criteri Ambientali Minimi nel settore della cultura



<https://www.altalex.com/documents/news/2022/06/11/criteri-ambientali-minimi-settore-cultura>

Sport nella Costituzione



<https://www.studiocataldi.it/articoli/44268-sport-nella-costituzione.asp>

Lo schema di regolamento sul Piano integrato di attività e organizzazione

di Alessandra Mattoscio

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe di Gaspare

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/06/13/lo-schema-di-regolamento-sul-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione/>

Conclusione



*“Nel diritto pubblico, il più grave atto di giustizia è la guerra,
perché può ottenere come effetto la distruzione della società.”*

(Montesquieu)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

